



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le ordinanze n. A.P. n.10/11, 8/14 e 11/14, recanti la regolamentazione delle modalità di accesso, circolazione e sosta e assistenza passeggeri alla calata Beverello;
- VISTA** l'ordinanza A.d.S.P. n. 41/19 relativa ai lavori di realizzazione del nuovo terminal passeggeri alla calata Beverello e del connesso terminal provvisorio;
- RILEVATO** che in coincidenza con l'avvio della stagione estiva i flussi passeggeri risultano incrementati e che è necessario implementare una configurazione che permetta una migliore e più razionale distribuzione dei passeggeri in transito ed in attesa di imbarco, alla luce della capienza ridotta dell'area pensiline preimbarco e della necessità di ottemperare alle misure anti COVID -19 imposte dalle autorità nazionali e regionali;
- CONSIDERATO** che la presente ordinanza mira a disciplinare le procedure di imbarco e sbarco dei passeggeri al fine di rispettare le precauzioni necessarie per evitare il contagio da COVID-19;
- VISTI** gli esiti della riunione in data 1/7/20 nel corso della quale sono stati partecipati i contenuti della presente ordinanza ai rappresentanti della Capitaneria di Porto e delle società di navigazione Alilauro, SNAV e NLG con riguardo alle specifiche finalità espressamente sopra indicate;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;



ORDINA

Definizioni

Area di preimbarco: area al di sotto delle pensiline posta sul lato di levante della calata del Beverello, indicata nell'allegata planimetria con il numero 1);

Area di imbarco: area parallela al ciglio banchina, indicata nell'allegata planimetria con il numero 2);

Area di sicurezza: area parallela al ciglio banchina della profondità di mt 5 dal predetto ciglio banchina, indicata nell'allegata planimetria con il numero 3);

Corridoio di uscita: corridoio costituito dalle strutture modulari indicate nell'allegata planimetria con il numero 4);

Aree pedonali di attesa: aree poste innanzi alle biglietterie, indicate nell'allegata planimetria con il numero 5);

Art. 1

Imbarco/sbarco passeggeri.

L'attesa dei passeggeri deve avvenire all'interno dell'area pedonale, riportata nella planimetria allegata con il numero 5.

L'area di preimbarco sottostante le pensiline è adibita al solo transito dei passeggeri in imbarco attraverso i varchi dedicati alle singole compagnie di navigazione. Le file di avvicinamento ai varchi sono perimetrare da colonnine segna-percorso. All'area di preimbarco potranno accedere esclusivamente i passeggeri muniti di titolo di viaggio per la partenza più prossima (entro 30 minuti dalla partenza). Sarà cura del personale delle compagnie che hanno in uso i varchi di accesso organizzare le code dei passeggeri.

L'accesso, il transito e la circolazione pedonale nell'area di imbarco, indicata nella allegata planimetria con il numero 2), sono consentiti:

- ai passeggeri diretti all'imbarco muniti di titolo di viaggio, massimo 30 minuti prima della partenza,
- ai passeggeri che sbarcano per il tempo strettamente necessario a raggiungere il corridoio d'uscita.

La società Alilauro, in considerazione della struttura in concessione posta sul lato di ponente della calata Beverello, potrà far transitare i propri passeggeri dal varco di accesso assegnato (varco A) per consentire l'attesa degli stessi presso le aree di banchina limitrofe a



quelle in concessione, nel rispetto delle disposizioni di distanziamento dal ciglio banchina previste nella presente ordinanza. A tale scopo la predetta società dovrà predisporre e presidiare un percorso per instradare detti passeggeri.

A salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sono vietati l'accesso, il transito e la sosta di pedoni entro mt 5 dal ciglio banchina (area di sicurezza), fatto salvo l'attraversamento per l'imbarco/sbarco. In tale area è consentita la presenza del personale del Gruppo Ormeggiatori e del personale addetto al bunkeraggio per l'effettuazione delle attività di competenza.

Art. 2

Operazioni di assistenza ai passeggeri – Compiti del personale delle società di navigazione

a) A ciascuna società di navigazione è assegnato, nell'area di pre-imbarco, un varco di accesso all'area di imbarco, così come evidenziato nella allegata planimetria. In corrispondenza di ciascun varco e all'inizio dei percorsi delimitati dalle colonnine, le predette società dovranno installare cartelli indicanti il nome della società armatrice. Le stesse dovranno disciplinare le file di passeggeri di avvicinamento al varco avendo cura di posizionare le colonnine segna-percorso fornite dalla ADSP.

Assegnazione varchi:

- Alilauro varco A
- NLG varco B
- Snav varco C
- Caremar ed altre compagnie di navigazione varco D

b) Le società di navigazione devono disporre presso i varchi di cui al punto a) e nell'area di preimbarco un adeguato servizio di ausilio ai passeggeri, con l'impiego di proprio personale (minimo 2 unità per società di navigazione) prontamente riconoscibile attraverso omogenei elementi distintivi. Le società di navigazione dovranno altresì assicurare la presenza di proprio personale (almeno una unità per società di navigazione) nell'area di imbarco allo scopo di vigilare sulla sicurezza delle operazioni di imbarco/sbarco e disciplinare i flussi di passeggeri, anche per garantire il necessario distanziamento previsto dalle disposizioni anti COVID19.

In particolare il personale preposto deve:

- controllare i titoli di viaggio ai varchi di accesso;
- regolare l'afflusso e il deflusso alla zona di imbarco utilizzando i varchi predisposti allo scopo;



- impedire l'avvicinamento dei passeggeri ai punti di imbarco nel corso delle manovre di ormeggio e disormeggio dell'unità;
- instradare l'utenza al punto di imbarco corretto;
- informare l'utenza circa eventuali variazioni del punto di imbarco o dell'orario di partenza/arrivo delle unità;
- consentire l'accesso alle navi ai passeggeri in imbarco solo quando sia terminata la fase di sbarco passeggeri e siano stati caricati i bagagli;
- far defluire i passeggeri in sbarco in maniera ordinata e attraverso il varco di uscita più vicino;
- sospendere le operazioni di imbarco/sbarco durante le operazioni di bunkeraggio o altri interventi di natura tecnica e/o emergenziale.

Il personale delle compagnie di navigazione dovrà organizzare le operazioni di cui sopra nel rispetto delle norme anti COVID 19.

Le società di navigazione di cui al punto a) hanno la possibilità di installare nei pressi delle biglietterie e nell'area di preimbarco sistemi audio, conformi alle normative previste in materia, per fornire ai passeggeri informazioni in merito alle partenze delle unità, eventuali ritardi, varchi di accesso ed inviti al distanziamento, fermo restando il divieto di diffusione di messaggi pubblicitari.

In occasione di unità all'ormeggio n.11 (radice del molo 5), fermo restando l'obbligo di impiego del personale come sopra disposto per la società di navigazione che di volta in volta impegna detto ormeggio, la stessa utilizzerà il varco E che consente l'accesso diretto alla radice del molo n. 5.

Art. 3

Attività in ambito demaniale marittimo.

Nell'area della Calata Beverello è vietato svolgere qualsiasi attività propagandistica, pubblicitaria, di vendita, promozione ecc. senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale.



Art. 4

Sosta motocicli

A parziale modifica dell'art. 3 Ord. 41/19 l'area sosta motocicli è posizionata in corrispondenza dell'angolo nord-est delle biglietterie ed è contrassegnata da apposita segnaletica verticale/orizzontale.

Art. 5

Disposizioni

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a nuova disposizione.


Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente.

Napoli, li 02-07-2020

5

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

VVDO ACTON



STRUTTURA OMBREGGIANTE

TENDONASTRO SEGNALAZIONE CIGLIO BANCHINA

BACINO PORTUALE

USCITA

STRUTTURA OMBREGGIANTE

STRUTTURA OMBREGGIANTE

I O A P D Bm E

5

B

B3

A

B

C

D

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4